

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO APPALTO E DI SUBFORNITURA

Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto e di Subfornitura sono le uniche che disciplinano gli Ordini emessi da Lamiflex S.p.A. fatto salvo il caso di loro specifica deroga in forma scritta o di specifici accordi e contratti sottoscritti tra le parti. I Capitolati di Fornitura, laddove richiamati, costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.

CLAUSOLE GENERALI

- Entro 7 giorni dal ricevimento dell'Ordine, il Fornitore dovrà renderne una copia debitamente firmata per accettazione via fax o via mail. Nel caso in cui il Fornitore non provveda ad inviare copia sottoscritta entro detto termine, l'Ordine viene considerato tacitamente accettato.
- Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. In caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite, Lamiflex può richiamare il Fornitore ad adempiere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, procedere alla risoluzione anticipata del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni. In caso di ritardata consegna, Lamiflex potrà applicare al Fornitore una penale del 3% per ogni settimana di ritardo che ecceda la franchigia di una settimana, fino al raggiungimento di un massimo del 10% del valore totale dell'Ordine. L'eventuale consegna in anticipo rispetto alla data pattuita sarà accettata a condizione che:
 - Il pagamento resti invariato rispetto alla naturale scadenza dell'Ordine;
 - vi sia disponibilità di spazio necessario per lo stoccaggio a magazzino; in assenza, la merce potrà essere respinta a rischio e spese del Fornitore.
- Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/o servizi devono essere forniti in conformità a quanto disposto nell'Ordine. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto nei quali dovranno apparire il n° Ordine, codice dei prodotti, la precisa destinazione delle merci all'indirizzo richiamato in ordine. Tutti i colli che arriveranno senza dicitura e/o sprovvisti di D.D.T. saranno rispediti al mittente ed oggetto di emissione Non Conformità.
- I beni dovranno essere imballati a cura e spese del Fornitore in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto ed trasporto al fine di garantirne l'integrità e la sicurezza degli operatori durante la movimentazione.
- Ad ogni fornitura dovranno essere allegati i documenti attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti (Certificato di Conformità, Analisi Chimiche, tecniche, ecc.) nonché l'eventuale scadenza laddove questa sia un requisito. Per i materiali a scadenza, dovranno essere garantiti almeno i tre quarti di vita massima, salvo diversamente richiesto dal capitolato di fornitura.
- I materiali forniti da "Rivenditori/Distributori" devono essere consegnati con Certificati di Conformità all'Ordine, che garantiscano il corretto stoccaggio del materiale e copia del Certificato di Conformità del Costruttore/Produttore.
- Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi alle seguenti normative:
 - Regolamento Europeo (CE) n° 1907/2006 e s.m.i. (di seguito Regolamento REACH), relativo alla registrazione, valutazione ed alla restrizione delle sostanze chimiche;
 - Regolamento Europeo (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. (di seguito Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele;
 - Decisione del Consiglio n. 2006/507/CE e s.m.i., relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
 - Direttiva n. 2002/95/CE (Direttiva RoHS) e s.m.i., sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, ai sensi del Regolamento REACH, il Fornitore si impegna a registrare le sostanze, quali componenti del Prodotto fornito a Lamiflex, presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). In conformità al regolamento REACH e al Regolamento CLP, il Fornitore è tenuto a consegnare a Lamiflex contestualmente ad ogni Prodotto, la relativa scheda dei dati di sicurezza aggiornata, in lingua Italiana. Tale scheda dovrà essere inviata anche alla Direzione Acquisti di Lamiflex al seguente indirizzo e-mail uff.acquisti@lamiflex.it.

In caso di modifica della composizione del Prodotto, il Fornitore dovrà consegnare a Lamiflex la scheda di sicurezza del Prodotto modificato nonché inviare copia della predetta scheda alla Direzione Acquisti di Lamiflex via e-mail all'indirizzo sopra indicato.

Inoltre, per ogni Prodotto, fornito o modificato, contenente sostanze estremamente preoccupanti (di seguito SVHC), presenti nella Lista delle sostanze candidate, il Fornitore dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento REACH, che il Prodotto contiene sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% rispetto al peso. In tal caso il Fornitore dovrà indicare il nome della sostanza SVHC, il rapporto peso/peso (p/p) in percentuale e le istruzioni relative all'uso sicuro del Prodotto.

In caso contrario il Fornitore dovrà dichiarare che il Prodotto non contiene sostanze SVHC o contiene sostanze SVHC in concentrazione inferiore allo 0,1% rispetto al peso.

In aggiunta, se il Prodotto contiene sostanze SVHC presenti nell'allegato XIV del regolamento REACH, il Fornitore dovrà dichiarare di essere autorizzato ad immettere sul mercato ed utilizzare tali sostanze, successivamente la relativa data di scadenza.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse, una volta per ogni singolo prodotto, su carta intestata del Fornitore e debitamente sottoscritte dal legale rappresentante autorizzato dello stesso, alla Direzione Acquisti di Lamiflex, al seguente indirizzo e-mail: uff.acquisti@lamiflex.it. Qualora durante la fornitura dei prodotti, vengano incluse nella Lista delle sostanze candidate, sostanze contenute nel prodotto ad oggi non indicate, il Fornitore dovrà inviare alla Direzione Acquisti di Lamiflex apposita comunicazione scritta. La lista delle sostanze candidate aggiornata è disponibile sul sito dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>).

Il Fornitore si impegna a manlevare Lamiflex da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto dei regolamenti e delle normative elencate all'articolo 7 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, fatto salvo il diritto di Lamiflex al risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti.

8. Nel caso di cessazione di produzione, da parte del Fornitore, di un articolo in usuale fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare Lamiflex con un anticipo che permetta, se necessario, un approvvigionamento tale da garantire a Lamiflex la continuità della propria produzione.
9. I prezzi indicati in Ordine si ritengono fissi fino al completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito in Ordine a condizione che: sia stata emessa valida fattura; la fornitura sia stata accettata dal controllo qualità secondo quanto previsto al successivo capitolo "Clausole relative all'assicurazione della qualità"; non vi siano inadempienze contrattuali sospese notificate al Fornitore da Lamiflex. I pagamenti che avessero scadenza al 31 agosto e al 31 dicembre di ogni anno dovranno essere improrogabilmente spostati al giorno 10 del mese successivo. Il credito derivante dall'Ordine non può essere trasferito o ceduto a terzi.
10. Il Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Lamiflex, in quanto oggetto di diritti di privativa industriale di quest'ultima, nonché i risultati eventualmente conseguiti nell'esecuzione dell'Ordine ricevuto da Lamiflex, impegnandosi a trasmettere a quest'ultima ogni informazione e dato e riconoscendone la proprietà della stessa. I medesimi impegni saranno estesi dal fornitore anche nei confronti dei propri dipendenti e subfornitori. Tutti i requisiti di Qualità trasmessi da Lamiflex, dovranno essere integralmente comunicati dal Fornitore e fatti osservare al subfornitore. Tutte le informazioni e i dati contenuti nell'Ordine e nei relativi allegati dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati per gli scopi dell'ordine e non potranno essere comunicati. L'Ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di Lamiflex.

- 11.** Nel caso in cui quanto commissionato in Ordine venga eseguito presso i locali di Lamiflex (appalto), il Fornitore si obbliga a porre in essere tutte le misure tecniche nell'esecuzione delle attività atte a garantire la sicurezza ed incolumità dei propri lavoratori, uniformandosi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DLgs 81/08 e s.m.i.), nonché alle informazioni fornite da Lamiflex sui rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, alle misure e procedure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Ogni subappalto deve essere obbligatoriamente comunicato a Lamiflex e sarà autorizzato esclusivamente a subappaltatori preventivamente autorizzati da Lamiflex, impregiudicati ogni responsabilità ed obbligo del Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
- 12.** In qualsiasi momento Lamiflex potrà recedere unilateralmente dall'Ordine, in tutto o in parte, a mezzo notifica scritta al Fornitore. Al suo ricevimento, l'attività oggetto del recesso dovrà essere immediatamente interrotta e Lamiflex pagherà al Fornitore una somma adeguata a coprire i costi diretti sostenuti dallo stesso per sua esecuzione a causa del recesso. Il Fornitore accetterà tale somma a completa tacitazione e soddisfazione di ogni pretesa derivante dal recesso in questione e farà ogni possibile sforzo per ridurre i costi diretti di cui sopra. Per nessuna ragione l'ammontare pagato da Lamiflex al Fornitore in ragione del recesso potrà eccedere il prezzo che sarebbe stato pagato da Lamiflex qualora il lavoro fosse stato completato. Lamiflex si riserva il diritto di richiedere comunque la consegna della fornitura approntata e della relativa documentazione. Lamiflex avrà diritto di risolvere in tutto o in parte l'Ordine mediante notifica scritta con effetti dalla data della sua ricezione da parte del Fornitore, nei seguenti casi:
- a) mancata consegna delle forniture nelle date di consegna pattuite;
 - b) non conformità della fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti in ordine;
 - c) mancata osservanza del disposto alle clausole 2, 5, 7 ed al successivo capitolo "Clausole relative all'applicazione del Modello Organizzativo Gestionale D.Lgs. 231/01" - violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche e ambientali applicabili che determinino pregiudizio o danno per Lamiflex;
 - d) il Fornitore cessa la propria attività, nonché in caso di insolvenza, fallimento, concordato preventivo o qualsiasi procedura concorsuale a suo carico.

In caso di risoluzione dell'Ordine, Lamiflex avrà diritto al rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti ivi compresi quelli derivanti dall'approvvigionamento della Fornitura presso terzi, oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza di tale risoluzione.

- 13.** Ogni rapporto qui disciplinato è regolato dalla Legge italiana. Ogni eventuale controversia derivante dai rapporti qui disciplinati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, con espressa esclusione dei fori alternativi.

DICHIARAZIONI DI ORIGINE

- 14.** Al momento di ogni fornitura di nuovi Prodotti, il Fornitore si impegna ad inviare a Lamiflex la dichiarazione di origine dei Prodotti e a rinnovare tale dichiarazione alla scadenza della stessa. In difetto Lamiflex avrà facoltà di risolvere il rapporto di fornitura con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, incluse eventuali sanzioni, derivanti dal mancato invio della dichiarazione di origine.

CLAUSOLE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

- 15.** Il Fornitore deve garantire e mantenere l'applicazione del livello di Sistema di Qualità che gli è stato riconosciuto al momento della qualifica per tutta la durata dell'ordine (ivi comprese competenze, eventuali qualifiche delle persone, dei processi, ecc). In relazione al tipo di fornitura in riferimento all'Ordine, Lamiflex si riserva il diritto di attivare uno specifico piano di qualità o di controllo fornitura.
- 16.** Previa comunicazione, il Fornitore (inclusi eventuali subfornitori) dovrà consentire a Lamiflex, al suo Cliente, agli Enti di Sorveglianza e alle Autorità Civili/Militari, l'accesso nei luoghi dove i beni vengono prodotti o i servizi vengono eseguiti, nonché la presa visione delle relative certificazioni, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia o costituisca accettazione.
- 17.** Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell'Ordine e nei relativi allegati e che è esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione, esente da difetti di progettazione, esente da difetti relativi al software ove applicabile. Ogni eventuale variazione dovrà essere accettata per iscritto da Lamiflex. Se non diversamente specificato, tutte le forniture

dovranno essere conformi alla revisione dei documenti tecnici in vigore alla data di emissione dell'ordine.

- 18.** Il Fornitore, nel caso in cui il prodotto non rispetti le caratteristiche richieste (prodotto non conforme), dovrà dare comunicazione scritta alla funzione Controllo Qualità di Lamiflex entro 24 ore dall'individuazione, isolare ed identificare il prodotto non conforme in attesa delle decisioni che perverranno in forma scritta da parte del controllo qualità di Lamiflex per approvazione e relativo trattamento.
- 19.** L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta ad ispezione e/o controllo al fine di verificarne la carenza di vizi, l'esattezza e l'idoneità. Ogni vizio o difetto sarà comunicato al Fornitore nel momento della scoperta. Eventuali articoli che dovessero risultare non conformi in sede di accettazione e/o di lavorazione, dovranno essere sostituiti a carico ed onere del Fornitore entro il termine di 10 giorni dalla messa a disposizione dei beni, anche nel caso in cui la relativa fattura fosse già stata pagata. In caso contrario, Lamiflex sarà autorizzata ad effettuare direttamente o tramite terzi ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno, compreso il fermo di produzione.
- 20.** Ogni Non Conformità del prodotto sarà resa nota al Fornitore con emissione di rapporto di non conformità. I costi derivati dalla non conformità saranno addebitati al Fornitore. Il costo di gestione della non conformità è di 50 €.
- 21.** Il Fornitore prende atto ed accetta che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata ed in tal caso troverà applicazione al punto 2.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AERONAUTICO (A)

- 22.** Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione. In caso di impossibilità nel raggiungere la certificazione Lamiflex garantirà per il Fornitore:
- a) Se fornitore di materia prima verrà richiesta apposita documentazione;
 - b) Se fornitore di conto lavoro verrà attivato processo specifico comprendente la visita dal fornitore (audit) e la formulazione di un DQP, dichiarazione di qualifica del processo.
- 23.** Il Fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte.
- 24.** Ogni modifica all'organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all'uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all'ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati.
- 25.** Il Fornitore di materia prima è tenuto a svolgere l'ispezione del primo articolo (FAI) sul primo lotto fornito a Lamiflex. Il relativo report dovrà soddisfare i requisiti delle normative EN/AS/JISQ9102, ultima revisione. Se il fornitore non dovesse essere in possesso dei moduli da compilare per produrre il FAI potrà richiederli direttamente all'Uff. Qualità di Lamiflex mediante comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail: cq@lamiflex.it.
Il Fornitore dovrà consegnare tale report (FAI) a Lamiflex unitamente alla prima spedizione del prodotto fornito. Il Fornitore si impegna, altresì, a svolgere l'ispezione del primo articolo ogni 2 anni e trasmettere il report alla Direzione controllo qualità di Lamiflex mediante comunicazione scritta alla mail cq@lamiflex.it.
- 26.** In caso di subfornitura, il Fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti Lamiflex.
- 27.** Il fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di consegna.
- 28.** Il Fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio; loro contributo alla sicurezza del prodotto; importanza del comportamento etico.

CLAUSOLE AMBIENTALI

- 29.** Si raccomanda l'ottemperanza alle disposizioni legislative ambientali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la presenza di tutte le autorizzazioni richieste per svolgere l'attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi, gestione rifiuti);
 - la presenza del CPI, se richiesto;
 - ecc..

MACCHINARI E ATTREZZATURE

- 30.** Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che macchine/attrezzature saranno conformi alle direttive CE, relativamente alla sicurezza dei prodotti, inclusa ma non limitatamente, alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e successivi aggiornamenti.
- 31.** Il Fornitore garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio di impianti, macchine e strumenti per un periodo minimo di 10 anni dall'acquisto. I prodotti oggetto di fornitura si intendono in garanzia per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di consegna/collaudato.
- 32.** Al fine di garantire il corretto utilizzo e la manutenzione delle macchine/attrezzature, il Fornitore dovrà fornire Certificato di Conformità/corretta installazione e relativo libretto di uso e manutenzione in lingua italiana.

PRIVACY

- 33.** I dati personali verranno trattati da Lamiflex in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi del predetto Regolamento europeo. A tal proposito, Lamiflex ha provveduto ad anticipare la propria Informativa Privacy al Fornitore.

CLAUSOLE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE D.LSG.231/01

- 34.** Il Fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico di Lamiflex S.p.A. pubblicato sul sito web aziendale (<http://www.lamiflex.it/corporate-governance/>) nonché di svolgere la propria attività secondo le modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato Decreto. La realizzazione o il tentativo di realizzazione da parte del Fornitore e di chiunque prenda attività lavorativa per esso di violazioni al codice etico di Lamiflex o di comportamenti rilevanti ai sensi della richiamata normativa, del quale in qualunque momento Lamiflex sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dall'Ordine/Contratto per giusta causa.

CODICE ETICO-SOCIALE

- 35.** Il Fornitore dichiara di astenersi dal ricercare o dall'ottenere benefici da terze parti promettendo o garantendo compensi che non siano attinenti a rapporti d'affari legittimi e corretti.
- 36.** Il Fornitore si impegna a rispettare i principi sanciti all'interno delle fondamentali Convenzioni ILO sull'abolizione del lavoro forzato, sull'eliminazione del lavoro minorile, sull'uguaglianza e sulla libertà sindacale.
- 37.** Il Fornitore non assumerà ragazzi di età inferiore ai 16 anni, salvo che sia consentito dalla normativa applicabile e previo reciproco consenso scritto. Ferma restando la conformità alla normativa in vigore e fatto salvo il preventivo accordo scritto di Lamiflex, il Fornitore, potrà far ricorso all'impiego di apprendisti di età inferiore ai 16 anni per l'esecuzione degli Ordini.
- 38.** Il Fornitore potrà far ricorso al lavoro penitenziario per la prestazione di servizi o per la produzione di beni destinati a Lamiflex soltanto con il consenso scritto di quest'ultima.

39. Il Fornitore impiegherà, per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto, soltanto lavoratori adeguatamente formati e curerà il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, pretendendo altrettanto dai suoi eventuali fornitori.

40. Il Fornitore garantisce di ottemperare alla normativa societaria, fiscale e previdenziale nell'esecuzione del contratto e di non avvalersi di lavoro in nero.

Il Fornitore si impegna a fornire a Lamiflex ogni relativa documentazione al solo fine di verificare il corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

41. La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 e 1456 del codice civile e darà facoltà a Lamiflex di risolvere di diritto l'Ordine/Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto n.231/01 e quelli reputazionali).

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO APPALTO E DI SUBFORNITURA sono da considerarsi parte integrante degli ordini emessi da Lamiflex S.p.A.